

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2016
553/2016/R/EEL

INTERVENTI IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO PER INADEMPIMENTO DEL RELATIVO UTENTE E DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA E SALVAGUARDIA NEL SETTORE ELETTRICO (SWITCHING INFRA-MESE)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 ottobre 2016

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il disegno di legge concorrenza, recante “Legge annuale per il mercato e per la concorrenza”, attualmente in discussione nel Senato della Repubblica, atto AS2085 (di seguito: DdL Concorrenza);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e s.m.i. e in particolare l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/com e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/eel e s.m.i. (di seguito: deliberazione 82/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel e s.m.i. e in particolare l’Allegato A (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 640/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 640/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e in particolare i relativi Allegati o Codice di rete tipo per il trasporto dell’energia elettrica come s.m.i (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 271/2015/R/com (di seguito: deliberazione 271//2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e in particolare i relativi Allegati;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 73/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 08 marzo 2016, 87/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 87/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 268/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 268/16/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/16/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (TIME);
- il documento per la consultazione 28 luglio 2016, 446/2016/R/eel finalizzato alla revisione delle modalità e tempistiche relative alla risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell’utente relativo e all’attivazione dei servizi di ultima istanza per i clienti finali nel mercato elettrico (di seguito: documento per la consultazione 446/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione 4 agosto 2016, 468/2016/R/eel finalizzato all’individuazione degli impatti e necessari interventi regolatori di completamento per la fruibilità effettiva dei benefici potenziali del sistema *smart metering* 2G;
- la determinazione 15 giugno 2015 della Direzione Mercati dell’Autorità, DMEG/PFI/11/2015 (di seguito: determinazione DMEG/PFI/11/2015).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Elettrici e dell’Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;

- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- le disposizioni riportate nella legge 27/12 in tema di dati contenuti nel SII prevedono che il SII raccolga anche i dati relativi alle misure dei consumi di energia elettrica e che l'Autorità adegui i propri provvedimenti in materia, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal SII.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel disciplina, tra l'altro, le modalità con le quali viene reso effettivo, mediante il SII, lo scioglimento di un contratto di fornitura e l'attivazione, qualora ne ricorrano i presupposti, dei servizi di ultima istanza di cui al comma 4.3 del TIV, definendo responsabilità, tempistiche ed obblighi informativi dei soggetti interessati;
- il TIMOE, tra l'altro, disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento nei confronti dell'impresa distributrice o di Terna;
- in caso di risoluzione del contratto di dispacciamento o trasporto per inadempimento dell'utente, il TIMOE dispone che il SII provveda all'attivazione dei servizi di maggior tutela o salvaguardia (di seguito: servizi di ultima istanza o servizi) con tempistiche differenziate in ragione della natura e dell'ammontare dei corrispettivi applicati nell'ambito di ciascun servizio;
- in particolare all'articolo 21 del medesimo TIMOE è previsto che in caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente, l'attivazione dei servizi di ultima istanza decorra:
 - per i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela:
 - a) dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della *comunicazione di risoluzione contrattuale* di cui al comma 19.3 (inviata dalle imprese distributrici) o al comma 20.1 (inviata da Terna) del medesimo TIMOE, qualora la stessa pervenga al SII entro il giorno 10 del mese;
 - b) dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della *comunicazione di risoluzione contrattuale*, qualora la stessa pervenga al SII successivamente al giorno 10 del mese;
 - per i clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della *comunicazione di risoluzione contrattuale* da parte del SII, anche qualora la medesima sia trasmessa antecedentemente al 10 del mese;
- il TIMOE, inoltre, prevede in tali casi specifici obblighi informativi a favore del cliente finale, ed in particolare:

- per facilitare l'identificazione dei clienti finali e dei punti di prelievo interessati dalla risoluzione, che il SII trasmetta alle imprese distributrici, entro 1 giorno lavorativo dalla *comunicazione di risoluzione contrattuale*, l'elenco dei punti di prelievo interessati dalla medesima risoluzione, indicando, tra l'altro, la data a decorrere dalla quale saranno attivati i servizi di maggior tutela o salvaguardia in assenza di una richiesta di *switching* da parte di un nuovo utente;
- entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, che ciascuna impresa distributtrice provveda ad informare i clienti finali riguardo alla risoluzione del contratto fornendo una serie di informazioni funzionali a facilitare il passaggio del cliente ad una nuova fornitura di mercato ed evitare la temporanea attivazione dei servizi; il contenuto dettagliato di tutti i dati che l'impresa distributtrice è tenuta a riportare in tale comunicazione è stabilito dal comma 19.6 del medesimo TIMOE.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 487/2015/R/eel ha attuato la riforma del processo di *switching* nel settore elettrico, definendo la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato nell'ambito del SII;
- ai fini del presente provvedimento rileva evidenziare che le principali attività che sequenzialmente vengono effettuate ai fini dell'esecuzione del processo di *switching*, nei casi di cambio fornitore di cui al Titolo III della medesima deliberazione, sono:
 - a) la presa in carico dal parte del SII della richiesta di *switching* e le connesse verifiche di ammissibilità;
 - b) la gestione dell'eventuale revoca della richiesta di *switching* ai sensi del comma 6.3 del TIMOE;
 - c) le attività di messa a disposizione dei dati misura e di *switching*, attualmente di intera responsabilità dell'impresa distributtrice;
- con riferimento alla lettera a), l'allegato A alla citata deliberazione 487/2015/R/eel, prevede che la richiesta di *switching* con decorrenza il primo giorno del mese possa essere presentata al SII fino al giorno 10 del mese precedente (di seguito: *termine ultimo per la presentazione della richiesta di switching*) e che il SII ne verifichi l'ammissibilità sulla base di alcuni criteri stabiliti al comma 7.3 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- in relazione alla precedente lettera b) la medesima richiesta inoltre può essere presentata da parte dell'utente richiedente esercitando o meno la facoltà di revoca ai sensi del comma 6.3 del TIMOE; l'esercizio di tale facoltà comporta tempi differenziati di esecuzione della richiesta in ragione delle verifiche che devono essere effettuate e delle informazioni scambiate tra il SII, l'impresa distributtrice e l'utente del dispacciamento entrante, ed in particolare:

- nel caso di esercizio di tale facoltà, i tempi minimi di esecuzione risultano pari a 8 giorni lavorativi;
- nel caso invece l'utente richiedente vi rinunci, la richiesta è processata entro il giorno lavorativo successivo;
- con riferimento alla lettera c), l'Allegato C alla medesima deliberazione riporta le disposizioni relative alla rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e dei dati funzionali all'avvio della fornitura in caso di *switching* e le modalità e tempistiche attraverso cui tali dati sono resi disponibili agli utenti del dispacciamento coinvolti;
- inoltre il medesimo Allegato A, agli articoli 9 e 10, prevede che la richiesta di *switching* possa essere revocata in caso di esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico in coerenza con la regolazione vigente in materia; ed in particolare, è stabilito che, nell'ipotesi in cui il cliente eserciti il diritto di ripensamento nei termini, pur avendo fatto richiesta di immediata esecuzione del contratto nel periodo previsto per ripensare, il venditore dia seguito al ripensamento esercitato dal cliente finale e provveda a comunicare al SII l'annullamento della richiesta, qualora le tempistiche consentano un tale annullamento, ovvero entro il termine ultimo per la presentazione di una richiesta di *switching* (decorso tale termine infatti il Sistema non sarebbe nelle condizioni di svolgere, entro le tempistiche previste, tutte le attività funzionali all'attivazione dei servizi).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il procedimento avviato con la deliberazione 271/2015/R/com, è prevista la riforma della disciplina del servizio di maggior tutela, al fine di renderlo più coerente con il ruolo di servizio universale che esso è destinato ad assumere, anche alla luce del superamento della tutela di prezzo, in discussione nell'ambito del DdL concorrenza;
- in tale ambito, con la deliberazione 369/2016/R/eel, l'Autorità ha definito la riforma dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e non domestici del settore dell'energia elettrica, prevedendo la revisione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela (servizio di maggior tutela riformato o servizio MTR), richiamando il principio per cui la fornitura sul mercato libero deve risultare l'unica modalità normale di approvvigionamento anche per i clienti di piccola dimensione, e l'istituzione di un nuovo strumento di tutela atto a promuovere il passaggio al mercato libero (Tutela Simile ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell'Energia elettrica o Tutela SIMILE).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione 82/2014/R/eel ha stabilito che il SII renda disponibile il servizio di verifica della corrispondenza tra il codice POD di un punto di prelievo e i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto (di seguito: servizio di *pre-check*) funzionale alla corretta presentazione di una richiesta di *switching* e che a

tale servizio abbiano accesso gli utenti accreditati al SII in qualità di controparti commerciali; le informazioni attualmente rese disponibili nell'ambito di tale servizio sono indicate al comma 2.3 della medesima deliberazione;

- con la deliberazione 640/2014/R/eel l'Autorità ha previsto che le imprese distributrici, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, mettano a disposizione del SII i dati di misura contestualmente resi disponibili agli utenti del dispacciamento e a Terna, con cadenza mensile a partire dai dati del mese di gennaio 2015;
- la deliberazione 87/2016/R/eel, definisce le specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti di seconda generazione (2G), nonché i livelli attesi di performance dei sistemi di *smart metering* 2G in coerenza con il piano di sviluppo del SII, in cui rientra l'aggregazione delle misure, delineando in prospettiva l'attuazione di una complessiva revisione dell'attività di messa a disposizione dei dati di misura dei prelievi, che ne affiderà al SII la gestione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 268/2016/R/eel l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma della disciplina delle garanzie relativa al servizio di dispacciamento e all'individuazione di soluzioni attraverso cui minimizzare il rischio complessivo per il sistema, connesso al tempo necessario alla risoluzione del contratto di dispacciamento in caso di inadempimento di un utente del dispacciamento e, conseguentemente, all'attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia per il cliente finale sotteso;
- nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 268/2016/R/eel l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 446/2016/R/eel; in particolare, il documento individua i seguenti obiettivi:
 - revisione e riduzione delle tempistiche necessarie all'effettiva risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto (così da limitare la possibile esposizione dell'utente) e superamento della vigente differenziazione tra attivazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia, garantendo che il contratto di dispacciamento o trasporto venga risolto nel medesimo termine, indipendentemente dalla composizione del portafoglio clienti dell'utente inadempiente;
 - riduzione del tempo di permanenza dei clienti finali nei servizi di ultima istanza, consentendo ai clienti finali di uscire dagli stessi, qualora attivati, non appena trovato un nuovo fornitore nell'ambito del mercato libero, in deroga alle ordinarie tempistiche dello *switching* e consentendo quindi che la risoluzione contrattuale possa avvenire in un qualsiasi giorno del mese;
- in dettaglio le misure prospettate nel documento per la consultazione in relazione alla revisione delle tempistiche necessarie all'effettiva risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto prevedono la riduzione del *tempo per l'efficacia della risoluzione* (inteso come lasso di tempo necessario all'effettiva risoluzione del contratto, che va dalla data della comunicazione di risoluzione contrattuale da parte

di un'impresa distributrice o di Terna al SII funzionale all'attivazione dei servizi alla data a decorrere dalla quale l'utente non è più effettivamente responsabile dei prelievi dei propri clienti); la quantificazione del *tempo per l'efficacia della risoluzione del contratto* è stata ipotizzata considerando:

- a) il tempo necessario al SII per effettuare la *comunicazione di risoluzione contrattuale* alle imprese distributrici, ad oggi pari, come sopra ricordato, a 1 giorno lavorativo;
 - b) il tempo necessario alle imprese distributrici per effettuare la comunicazione relativa all'inadempimento dell'utente del dispacciamento ai clienti finali, ad oggi pari a 2 giorni lavorativi;
 - c) il tempo concesso ai clienti finali per scegliere una nuova controparte commerciale nell'ambito del mercato libero, che si è ritenuto potesse essere fissato in 5 giorni lavorativi;
 - d) il tempo di gestione dello *switching* da parte del SII, una volta formulata la richiesta da parte del nuovo utente associato alla nuova controparte commerciale;
- in relazione alla quantificazione del tempo di gestione dello *switching*, di cui alla precedente lettera d), la proposta riportata nel documento è stata articolata in due varianti in relazione alla possibilità o meno di lasciare l'esercizio della facoltà di revoca all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 6.3 del TIMOE, ed in particolare:
 - la prima variante lascia al richiedente la suddetta facoltà, come previsto nella procedura ordinaria di *switching*; in tal caso la procedura di *switching* potrebbe essere gestita dal SII in 8 giorni lavorativi e il *tempo di efficacia della risoluzione* risulterebbe pari a 11 giorni lavorativi, oltre al tempo concesso ai clienti finali per cercare una nuova controparte commerciale;
 - al fine di accorciare ulteriormente la durata dell'intera procedura, con la seconda variante, è proposto che la richiesta *switching*, nell'ambito del periodo concesso ai clienti finali per trovarsi un nuovo venditore sul mercato libero, possa essere formulata esclusivamente nell'ipotesi di non avvalersi della facoltà di revoca ai sensi del TIMOE; in tal caso la procedura di *switching* potrebbe essere gestita dal SII, come sopra ricordato, in 1 giorno lavorativo e, in questo modo, il *tempo di efficacia della risoluzione* risulterebbe pari a 4 giorni lavorativi, oltre al tempo concesso ai clienti finali per cercare una nuova controparte commerciale;
 - per quanto riguarda le proposte formulate in relazione alla riduzione del tempo di permanenza dei clienti finali nei servizi di ultima istanza, è stata prospettata la possibilità di svincolare la presentazione di una richiesta di *switching*, nella fattispecie in questione di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente, dal termine ultimo previsto ai sensi del comma 7.2 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel (il 10 del mese), tenendo conto tuttavia dell'esigenza di fissare la decorrenza di attivazione del nuovo contratto con i tempi necessari all'esecuzione delle attività che seguono la presa in carico della

richiesta da parte del SII; tale termine, come specificato nel documento, è vincolato alle varianti descritte al precedente alinea, e pertanto potrebbe essere fissato:

- nel primo caso (ovvero lasciando la possibilità di revoca), successivamente o in concomitanza dell'ottavo giorno lavorativo successivo (n+8° giorno lavorativo) alla richiesta;
 - nel secondo caso (ovvero in assenza della suddetta facoltà), il primo giorno lavorativo successivo (n+1° giorno lavorativo) alla richiesta;
- il documento per la consultazione 446/2016/R/eel riporta inoltre alcuni interventi funzionali alla realizzazione dell'attivazione dei servizi e dello *switching* con decorrenza diversa dal primo giorno del mese ed in particolare rileva menzionare i seguenti:
 - in tema di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura, l'obbligo per le imprese distributrici di effettuare, in relazione ai punti di prelievo non trattati orari, la rilevazione del dato di misura alla data di *switching*, stabilendo - nei casi di insuccesso - che tale rilevazione sia effettuata tramite la reiterazione di più tentativi di acquisizione del dato e che il medesimo sia messo a disposizione, in analogia con le previsioni introdotte con la deliberazione 398/2014/R/eel (nel caso della voltura quando cambia la controparte commerciale), all'utente del dispacciamento uscente entro 5 giorni lavorativi e all'utente del dispacciamento entrante entro il 20 del mese successivo alla data di *switching*; a tale utente è altresì previsto che siano resi disponibili entro 5 giorni lavorativi dal medesimo termine gli ulteriori dati funzionali all'erogazione della fornitura e dati storici di misura (di seguito: dati di *switching*);
 - con riferimento al *settlement*, la proposta che la quota di prelievo residuo d'area attribuita convenzionalmente a ciascun utente del dispacciamento sia determinata considerando la corretta ripartizione dei quantitativi di energia dei punti di prelievo interessati già in fase di *settlement* mensile; a tal fine il SII dovrebbe provvedere, con riferimento a ciascun mese, alla determinazione ex-ante del *coefficiente di ripartizione del prelievo dell'utente* (CRPU) sulla base dei punti di prelievo acquisiti nella procedura ordinaria di *switching* e alla rettifica ex-post del CRPU, in relazione agli *switching* eventualmente intercorsi a seguito di una risoluzione contrattuale; tale rettifica risulta funzionale alla corretta esecuzione del *settlement* mensile da parte di Terna e sottende all'esigenza di evitare di rimandare alla fase di conguaglio la determinazione delle partite fisiche risultanti da una errata attribuzione convenzionale ex-ante dei prelievi;
 - il documento per la consultazione 446/2014/R/eel riporta, infine, le possibili tempistiche per l'applicazione della disciplina prospettata, prevedendo che le nuove previsioni in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza e di *switching* entrino in vigore all'1 gennaio 2017, in ragione delle tempistiche necessarie ad implementare le modifiche proposte in relazione al *settlement*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 446/2014/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di 7 operatori, 4 loro associazioni rappresentative e 1 associazione rappresentativa di clienti non domestici;
- a livello generale le misure proposte sono state accolte positivamente, ed in particolare è stata condivisa la necessità di interventi volti a minimizzare il rischio complessivo per il sistema connesso al tempo necessario alla risoluzione del contratto di dispacciamento in caso inadempimento dell'utente del dispacciamento; sono stati tuttavia segnalati come meritevoli di riflessione i seguenti aspetti:
 - a) in relazione alla gestione delle attività successive alla comunicazione delle risoluzioni contrattuali ricevuta dal SII, alcuni venditori del mercato libero segnalano:
 - che venga valutata la possibilità di rivedere il processo per veicolare ai clienti la comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto per allertarli della risoluzione del contratto del proprio utente del dispacciamento, prevedendo che sia trasmessa da un unico soggetto anziché dalle imprese distributrici, al fine di garantire a tutti i clienti di ricevere sempre tale informazioni con le medesime tempistiche e il medesimo contenuto informativo;
 - l'opportunità di prevedere interventi che possano facilitare, considerati i tempi ristretti a disposizione del cliente per poter cambiare il venditore ed evitare l'attivazione dei servizi, la formulazione della nuova proposta commerciale;
 - b) per quanto riguarda i 5 giorni lavorativi proposti in consultazione di cui disporranno i clienti finali per trovare un nuovo venditore, molti operatori intervenuti ritengono che tale periodo sia del tutto insufficiente anche in ragione del fatto che i 2 giorni lavorativi ad oggi previsti per l'invio della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto -a decorrere dal ricevimento della quale il cliente è informato della situazione e può iniziare a cercare un nuovo venditore- sono un tempo particolarmente limitato e tale, come già sopra evidenziato, da non essere sempre rispettato, anche in ragione del numero di clienti cui inviare la comunicazione; secondo quanto evidenziato dagli operatori, infatti, non tutti i clienti ricevono tale comunicazione con le medesime tempistiche, ciò comporta, conseguentemente, la riduzione del tempo di ricerca concesso ai clienti finali per evitare l'attivazione dei servizi;
 - c) in relazione all'attivazione dei servizi, tenuto anche in considerazione quanto riportato al precedente alinea, alcuni venditori e associazioni di operatori hanno richiesto che la riduzione delle tempistiche di risoluzione dei contratti risulti più incisiva proponendo a tal fine che i punti di prelievo e le forniture dell'utente inadempiente vengano garantite attraverso il loro trasferimento

immediato ai servizi di ultima istanza, già dal giorno successivo alla data di comunicazione di risoluzione del contratto notificata al SII (di seguito: passaggio automatico ai servizi); inoltre al fine di evitare un incremento della morosità, che potrebbe verificarsi per via della breve permanenza e dell'uscita veloce dai servizi, è stato richiesto di prevedere meccanismi di reintegro specifici di recupero di eventuali debiti che potrebbe lasciare il cliente;

- d) in relazione alla gestione del processo di *switching*:
- è stata manifestata da molti operatori e loro associazioni la necessità che la nuova regolazione sia attuata in modo tale da minimizzare gli impatti sugli operatori ed evitare possibili complicazioni; in particolare viene evidenziato da alcuni che la necessità di gestire in parallelo due procedure diverse (seppur in casi molto limitati), comporterebbe risvolti negativi in termini di efficienza nella gestione di sistemi e processi in uso;
 - i medesimi non condividono la proposta che prevede, al fine di ridurre il tempo di risoluzione contrattuale, di formulare la richiesta di *switching* senza la possibilità di avvalersi della facoltà di revoca ai sensi del TIMOE; ritengono invece che tale possibilità debba essere sempre garantita al venditore al pari di quanto previsto nella procedura ordinaria;
 - alcuni venditori e una loro associazione richiedono che il flusso di ammissibilità inviato dal SII ai venditori a valle della richiesta di *switching* contenga l'informazione della data di avvio della fornitura e, al fine di gestire correttamente l'acquisizione del cliente con regole diverse da quelle ordinarie, anche quella relativa alla causale dello *switching* del cliente, ovvero che lo *switching* è stato richiesto a seguito della risoluzione contrattuale per inadempienza del preesistente utente;
 - alcuni operatori richiedono, inoltre, che sia lasciata facoltà al venditore di richiedere l'attivazione della fornitura in corso mese o dal 1° del mese, specificando che l'avvio della fornitura infra-mese potrebbe causare problemi di gestione del cliente;
 - Terna, infine, evidenzia la necessità di considerare gli impatti dell'implementazione del processo di *switching* sulle procedure di gestione del registro delle unità di consumo (di seguito: RUC) chiedendo che transitoriamente non ne sia previsto l'aggiornamento infra-mese;
- e) relativamente alla disponibilità dei dati di *switching* nonché dei CRPU, è stata sottolineata da molti operatori la necessità di poter disporre di tali dati in tempo utile affinché possa essere effettuata una corretta programmazione; a tal fine è stato proposto che siano resi disponibili agli utenti del dispacciamento almeno alcuni giorni prima dalla data di decorrenza di acquisizione del cliente; inoltre, in relazione ai CRPU è stata espressa l'esigenza che le variazioni relative a tali coefficienti siano rese disponibili agli utenti anche al fine di garantire che i dati risultino allineati con quelli utilizzati da Terna ai fini del *settlement*; a tale proposito Terna ha anche sottolineato che tale informazione sarebbe utile nel momento in cui intercorrono le variazioni per consentire un affinamento dell'attività di monitoraggio dell'esposizione degli utenti;

- f) in relazione alla data di decorrenza proposta, gli operatori, in particolare i venditori del mercato libero, ritengono le tempistiche di entrata in vigore insufficienti, in particolare in relazione all'entità delle modifiche che si renderanno necessarie soprattutto con riferimento alle procedure di *settlement*; per Terna tale scadenza è fattibile solo qualora non si richieda di aggiornare il RUC su un orizzonte temporale inferiore al mese.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- al fine di meglio inquadrare le disposizioni che si andranno ad implementare con il presente provvedimento, occorre sottolineare che l'Autorità intende individuare, con la riforma proposta, il giusto *trade off* fra l'obiettivo primario di riduzione dell'esposizione del sistema a seguito dell'inadempienza di un utente e quello di assicurare le opportune tutele ai clienti ma al contempo contenere il più possibile le complicazioni gestionali che potrebbero insorgere;
- sebbene transitoriamente la necessità di dover gestire, in situazioni straordinarie, alcuni aggravii connessi alle procedure di *switching* e di *settlement* -già ridotti per via del fatto che l'intero processo verrebbe gestito a livello centralizzato- la rilevanza dell'obiettivo principale dell'intervento, ovvero la riduzione dei tempi di risoluzione contrattuale, dovrebbe consentire da subito la possibilità di una riduzione dell'entità delle garanzie previste per l'accesso ai servizi di dispacciamento e trasporto comportando benefici tali da compensare eventuali aggravii gestionali;
- in relazione alle complicazioni che potrebbero insorgere con l'adozione delle misure prospettate, sia opportuno evidenziare che in prospettiva, come anche sottolineato nell'ambito del documento per la consultazione 446/2014/R/eel, le procedure di *switching* e di *settlement* potranno essere riviste con la messa in servizio dei misuratori 2G e con l'estensione del trattamento orario di tutti i punti di prelievo; ciò consentirà di superare la necessità di una rilevazione *ad hoc* del dato di misura in corrispondenza dello *switching*, così come già oggi avviene per i punti trattati orari ai sensi del TIS, nonché, progressivamente, la metodologia di profilazione convenzionale e conseguentemente l'aggravio delle procedure connesse alla rettifica dei CRPU.

RITENUTO:

- necessario confermare gli orientamenti generali contenuti nel documento per la consultazione 446/2014/R/eel e prevedere, quindi, di riformare le modalità e tempistiche di attivazione dei servizi di ultima istanza, anche al fine di renderle coerenti con l'evoluzione prefigurata dal DdL Concorrenza nel suo stato attuale nonché alle disposizioni introdotte con la deliberazione 369/2016/R/eel;
- a tal fine necessario introdurre soluzioni volte a minimizzare il *tempo di risoluzione contrattuale*, rafforzando il concetto di temporaneità che devono assumere tali servizi, ed in particolare:

- a) rivedere le tempistiche necessarie per la risoluzione per inadempimento dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'utente e, conseguentemente, per l'attivazione dei servizi di ultima istanza;
- b) in considerazione delle esigenze dei clienti finali, prevedere misure che consentano di evitare l'attivazione temporanea dei servizi o limitarne la durata anche attraverso la possibilità di uscire dai medesimi in corso mese;
- c) in ragione delle innovazioni sopra prospettate, delineare specifici interventi in relazione allo *switching* e alla corretta determinazione e regolazione delle partite economiche relative al *settlement*, contenendone gli aggravii ;
- opportuno tuttavia contenere l'aggravio sulle procedure di *switching* già in essere nonché su quelle di *settlement*, anche in prospettiva dell'evoluzione dei sistemi di *Smart Metering* 2G e tenendo conto, parallelamente, del previsto sviluppo del SII;
- opportuno prevedere che, alla luce del presente provvedimento, sia rivista da Terna la quantificazione delle garanzie prestate per l'accesso al servizio di dispacciamento nell'ambito della riforma della disciplina delle garanzie ai sensi del punto 2 della deliberazione 268/2016/R/eel e sia opportuno, con riferimento al servizio di trasporto, rimandare a successive valutazioni eventuali interventi in relazione al Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica in tema di quantificazione delle garanzie prestate;
- opportuno includere nell'ambito del presente provvedimento la revisione del processo di comunicazione della risoluzione contrattuale al cliente finale, al fine di aumentare il tempo effettivo lasciato al medesimo cliente per la ricerca di un nuovo venditore, anche in considerazione delle osservazioni giunte in risposta al documento per la consultazione 446/2014/R/eel.

RITENUTO, QUINDI, CHE:

- sia opportuno rivedere il processo di trasmissione della comunicazione di risoluzione contrattuale ai clienti finali, oggi gestito dalle imprese distributrici, assegnando al SII tale funzione;
- a tal fine, sia necessario che il Gestore del SII presenti agli uffici della Direzione Mercati dell'Autorità una relazione illustrativa riportante le attività e le modalità operative per adempiere alla suddetta previsione indicando altresì eventuali ulteriori interventi per assicurarne la fattibilità, in relazione in particolare alla consistenza e completezza dei dati a disposizione del Sistema; in tale ambito il medesimo Gestore predisponga e trasmetta agli uffici della Direzione Mercati dell'Autorità, per l'approvazione, un modello standard da utilizzare per l'invio della suddetta comunicazione di risoluzione contrattuale;
- in relazione al tempo a disposizione del cliente per trovare un nuovo venditore, sia opportuno prevedere 7 giorni lavorativi in luogo dei 5 proposti in consultazione; ritenendo, d'altro canto, la richiesta avanzata dagli operatori di azzerare il tempo di risoluzione e prevedere il passaggio automatico ai servizi di ultima istanza, non coerente con le finalità generali del provvedimento che, come premesso, mirano anche a garantire per quanto possibile la non attivazione dei servizi;

- in merito alle osservazioni pervenute in tema di *switching*:
 - rispetto all'esercizio della revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE debbano essere tenute in considerazione le esigenze espresse dagli operatori e pertanto che in tale fase debba essere preservata tale facoltà; inoltre al fine di facilitare e velocizzare in tali situazioni il processo di acquisizione del cliente da parte dei venditori, sia necessario, in una fase successiva, arricchire il contenuto del *pre-check* anche con informazioni che possano consentire ai venditori di formulare più velocemente e correttamente le proprie offerte commerciali superando di fatto la necessità di ricorrere all'istituto della revoca;
 - la richiesta di integrare il flusso di ammissibilità con ulteriori informazioni appaia non coerente con quanto argomentato dagli operatori in relazione alle possibili complicazioni nella gestione del processo; si ritiene invece che l'informazione relativa alla circostanza per cui lo *switching* del cliente sia richiesto a causa di una risoluzione contrattuale possa essere fornita al venditore entrante nell'ambito del servizio di *pre-check*;
 - rispetto alla data di *switching*, la richiesta di lasciare al venditore la facoltà di prevedere che il punto possa essere fornito a partire da una qualsiasi data in corso mese o dal primo giorno del mese successivo alla richiesta appare coerente con quanto espresso nell'ambito della consultazione;
- confermare che la gestione del RUC e le variazioni dello stesso possano essere esclusivamente effettuate su base mensile, e pertanto limitare agli utenti del dispacciamento con un contratto di dispacciamento già attivo la possibilità di formulare richieste di *switching* in corso mese;
- in merito alle osservazioni pervenute in relazione all'attribuzione dei crediti che eventualmente potrebbero generarsi per via dall'uscita veloce dei servizi, sia opportuno in merito al servizio di salvaguardia adottare le medesime disposizioni già vigenti ai sensi dell'articolo 13 del TIMOE, mentre per quanto riguarda il servizio di maggior tutela eventuali interventi in tal senso debbano essere valutati nell'ambito del provvedimento di revisione delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione dello stesso servizio (ovvero di quelle relative al servizio di maggior tutela riformato) ai sensi di quanto previsto nella deliberazione 369/2016/R/eel;
- sia opportuno accogliere, ai fini di una corretta programmazione, l'esigenza manifestata dagli operatori di avere a disposizione, in particolare relativamente ai punti di prelievo orari, i dati di *switching* con tempistiche più ravvicinate alla data di decorrenza dello stesso;
- a tal fine, essendo tali dati già nella disponibilità del SII ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 640/2016/R/eel, sia opportuno prevederne la messa a disposizione agli utenti da parte del SII entro 2 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dello *switching*; d'altro canto, per via della decorrenza immediata dello *switching* la messa a disposizione di tali dati non potrebbe essere ulteriormente anticipata;
- al fine di non introdurre ulteriori variazioni nelle procedure in essere, in relazione alla messa a disposizione dei CRPU, sia opportuno confermare l'invio a Terna ai fini del *settlement* dei dati corretti che tengano conto delle variazioni conseguenti

agli eventuali *switching* avvenuti in corso mese e prevedere che il SII invii i medesimi dati agli utenti alla prima data utile nell'ambito degli obblighi informativi previsti dal TIS;

- sia opportuno in questa fase non modificare la disciplina vigente che prevede la determinazione mensile ex-ante dei CRPU, e pertanto, non prevedere che il SII invii i CRPU aggiornati agli utenti in corso mese, stante anche l'impossibilità di fatto di determinare e inviare il CRPU nelle tempistiche richieste prima dell'esecuzione di uno *switching*; tuttavia, al fine di consentire agli utenti del dispacciamento di effettuare una corretta programmazione anche nei casi di punti di prelievo acquisiti infra-mese, sia opportuno inserire i CRPP dei punti di prelievo nell'ambito del *pre-check*, ferma restando per ciascun utente la funzionalità prevista al comma 7.1 della deliberazione 628/2016/R/eel di interrogazione dei dati contenuti nel RCU associati ai punti di prelievo di propria pertinenza.

RITENUTO, QUINDI, OPPORTUNO:

- in relazione alle procedure di attivazione dei servizi prevedere:
 - a) che l'acquisizione dell'eventuale credito dell'esercente la salvaguardia nei confronti del cliente finale, secondo le modalità ed alle condizioni economiche stabilite ai sensi dell'articolo 13 del TIMOE, debba anche applicarsi alle procedure di *switching* relative a punti di prelievo per cui risulta in essere una risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente del dispacciamento e per i quali, antecedentemente alla data di decorrenza dello *switching*, è attivato transitoriamente il servizio;
 - b) che la comunicazione di cui al comma 19.5 del medesimo TIMOE sia trasmessa ai clienti finali interessati direttamente dal SII, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Sistema della comunicazione di cui al comma 19.3 o 20.1 del medesimo TIMOE;
 - c) uniformare le modalità e tempistiche di attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia e stabilire che la data di attivazione sia fissata, in considerazione degli interventi sopra esposti relativi alla centralizzazione del processo di comunicazione della risoluzione contrattuale al cliente finale e all'estensione del tempo di ricerca lasciato al medesimo cliente per trovare un nuovo venditore, con decorrenza dal diciassettesimo giorno lavorativo successivo alla data di invio delle comunicazione di risoluzione contrattuale al SII ai sensi dei commi 19.3 e 20.1 del medesimo TIMOE;
 - d) che le eventuali controparti commerciali associate all'utente del dispacciamento inadempiente siano informate dal SII riguardo all'inadempienza e della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- prevedere procedure *ad hoc* che indirizzino la necessità di riduzione delle tempistiche di risoluzione contrattuale per quei casi in cui la stessa avvenga per

inadempimento dell'utente del dispacciamento, evitando, laddove possibile, che al cliente finale vengano attivati i servizi di maggior tutela e salvaguardia, o comunque consentire a questi una pronta uscita da detti servizi di ultima istanza nelle casistiche ambito della presente deliberazione;

- impostare tali procedure secondo un'ottica *rolling*, ovvero garantire che il processo di *switching* per tali casistiche possa attivarsi e concludersi in un qualsiasi giorno del mese, e non già secondo le date prefissate nel processo di *switching* ordinario;
- considerare la facoltà, per la nuova controparte commerciale, di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE;
- salvaguardare il diritto del cliente finale domestico a ripensare rispetto ad un contratto di fornitura stipulato con una nuova controparte commerciale a seguito di risoluzione contrattuale per inadempienza del proprio utente del dispacciamento;
- integrare nel SII le logiche di questa procedura di "*switching infra-mese*" in una maniera omogenea rispetto al processo di *switching* in essere.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- rendere coerenti le modalità di risoluzione contrattuale descritte nell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel per tener conto della casistica in cui la stessa avvenga per inadempimento dell'utente del dispacciamento nei confronti di imprese distributrici e/o di Terna; in particolare indicare che le casistiche di cui sopra sono trattate nel Titolo III del TIMOE.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- ai fini della rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e dei dati di *switching*, nei casi in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, adottare le medesime disposizioni individuate per la voltura nei casi in cui sia una controparte commerciale diversa da quella preesistente a richiedere la prestazione, secondo quanto previsto al Titolo V della deliberazione 398/2014/R/eel;
- in particolare, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, prevedere che l'impresa distributrice sia tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura alla data di *switching* prevedendo, nei casi di insuccesso, che tale rilevazione sia effettuata tramite la reiterazione di più tentativi di acquisizione del dato; prevedere che l'impresa distributrice inoltre sia tenuta a mettere a disposizione degli utenti interessati i dati rilevati entro:
 - a) 5 giorni lavorativi successivi alla data di *switching*, all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale;
 - b) il 20 del mese successivo alla data di *switching*, all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell' esercente la maggior tutela, e contestualmente al SII;
- in relazione ai dati di *switching*, prevedere che:
 - a) con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, l'impresa distributrice metta a disposizione i dati all'utente del dispacciamento associato

alla nuova controparte commerciale o all' esercente la maggior tutela, e contestualmente al SII entro 5 giorni lavorativi dall' esecuzione di una richiesta di *switching*;

- b) con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, il SII metta a disposizione i dati all' utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all' esercente la maggior tutela entro 2 giorni lavorativi dall' esecuzione di una richiesta di *switching*;
- con riferimento alla messa a disposizione dei dati relativi ai punti di prelievo trattati orari adottare le medesime regole di compilazione previste nei flussi trasmessi agli utenti nei casi di cui al Titolo IV della deliberazione 398/2014/R/eel così come definite nella determinazione DMEG/PFI/11/2015, ovvero, in sintesi, prevedere l' indicazione separata dei dati di misura precedenti e successivi alla data di *switching*, qualora la decorrenza sia in corso mese e, pertanto, la conseguente duplicazione del flusso da trasmettere all' utente del trasporto titolare del punto.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- in caso di risoluzione di un contratto di dispacciamento in corso mese per inadempimento dell' utente del dispacciamento, prevedere che Terna, nel determinare l' energia elettrica attribuita convenzionalmente a ciascun utente del dispacciamento nell' ambito delle attività di *settlement* mensile, compresa l' energia attribuita convenzionalmente ai punti di illuminazione pubblica, consideri la corretta ripartizione dei quantitativi di energia elettrica dei punti di prelievo interessati dalla risoluzione a seguito dell' attivazione dei servizi o qualora venga richiesto uno *switching* con decorrenza diversa dal primo del mese;
- a tal fine prevedere che il SII rettifichi i CRPU successivamente alla loro determinazione *ex-ante*, prevedendo che i CRPU corretti risultino dalla somma, in ogni giorno del mese, dei CRPP di ciascun punto di prelievo effettivamente associato a ciascun utente del dispacciamento interessato; ciò comportando che i CRPU potranno, quindi, assumere valori diversi nei giorni del mese, in corrispondenza delle diverse configurazioni delle anagrafiche dei punti di prelievo risultanti dagli *switching* intercorsi;
- con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, secondo la medesima impostazione di cui al precedente alinea, prevedere che il SII rettifichi i dati di energia elettrica attribuita convenzionalmente in ciascun periodo rilevante per ciascun utente del dispacciamento mediante l' attribuzione dei dati di energia elettrica convenzionale agli utenti cui tali punti risultino effettivamente associati;
- prevedere, dunque, che il SII trasmetta a Terna e agli utenti del dispacciamento i CRPU rettificati e i dati di energia elettrica attribuita con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria secondo le tempistiche funzionali al corretto svolgimento delle attività di *settlement*.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- modificare il TIMOE in relazione alla regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di inadempimento da parte dell'utente del trasporto e dispacciamento o di risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e la controparte commerciale;
- modificare l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel in relazione alle modalità di realizzazione dello *switching infra-mese* nei casi di risoluzione contrattuale a seguito di inadempimento dell'utente del dispacciamento;
- modificare l'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel introducendo la casistica di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utente del dispacciamento, e prevedendo una trattazione *ad hoc* per siffatte casistiche;
- modificare l'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel in relazione alla rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e dei dati funzionali all'erogazione della fornitura nei casi in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese;
- modificare il vigente TIS in relazione alla rettifica da parte del SII, in caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto o a seguito dell'attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE, dei CRPU e dell'energia elettrica convenzionale attribuita con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria a ciascun utente del dispacciamento e ai connessi obblighi informativi nei confronti di Terna e degli utenti del dispacciamento;
- modificare l'Allegato C alla deliberazione 82/2014/R/eel in relazione ai dati messi a disposizione nell'ambito del *pre-check* inserendo i dati dei coefficienti di ripartizione dei prelievi di ciascun punto di prelievo e l'indicazione relativa alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utente del dispacciamento;
- prevedere che le disposizioni riportate nel presente provvedimento trovino applicazione dall'1 gennaio 2017

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al TIMOE

1.1 Il TIMOE è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 13, il comma 13.1 è sostituito dal seguente comma:

“13.1 Il presente articolo si applica alle procedure di *switching* relative a punti di prelievo serviti nel mercato libero associati a clienti finali in precedenza forniti dall'esercente la salvaguardia, per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita del cliente finale dal servizio di salvaguardia o alle procedure di *switching* relative a punti di prelievo per i quali, antecedentemente alla data

di decorrenza dello *switching*, è stato attivato transitoriamente il servizio ai sensi del successivo Titolo III.”;

b) all’articolo 19, al comma 19.3bis la lettera d) è soppressa;

c) all’articolo 19 dopo il comma 19.3bis è inserito il seguente comma:

“19.3ter Il SII, nei medesimi termini di cui al precedente comma 19.3bis, provvede a comunicare a ciascuna controparte commerciale, se diversa dall’utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di dispacciamento relativo all’utente del dispacciamento cui la stessa risulta associata.”;

d) all’articolo 19, il comma 19.5, è sostituito dal seguente:

“Il SII provvede, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 19.3, ad inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati all’utente del trasporto e dispacciamento inadempiente la comunicazione di risoluzione dei relativi contratti.”;

e) all’articolo 19, il comma 19.6 è soppresso;

f) all’articolo 20, dopo il comma 20.2 è inserito il seguente comma:

“20.2bis Il SII, nei medesimi termini di cui al precedente comma 20.2, provvede a comunicare a ciascuna controparte commerciale, se diversa dall’utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto relativo all’utente del trasporto cui la stessa risulta associata.”;

g) all’articolo 20, il comma 20.3 è sostituito dal seguente comma:

“Il SII provvede, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 20.1, ad inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati all’utente del trasporto inadempiente la comunicazione di risoluzione del relativo contratto”;

h) all’articolo 21 il comma 21.1bis è sostituito dal seguente:

“21.1bis Il servizio di maggior tutela o di salvaguardia è attivato con decorrenza dal diciassettesimo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale di cui al comma 19.3 o al comma 20.1 secondo le modalità previste al Titolo III dell’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel.”;

i) all’articolo 21, il comma 21.1ter è soppresso.

Articolo 2

Modifiche agli allegati A, B e C alla deliberazione 487/2015/R/eel

2.1 L'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel è modificato nei termini di seguito indicati:

a) all'articolo 1 la definizione "data di *switching*" è sostituita dalla seguente:

"data di *switching* è la data a decorrere dalla quale ha effetto lo *switching* e coincide di norma con il primo giorno del mese coerentemente con i termini fissati dalla comunicazione di recesso del cliente finale. Qualora il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente del dispacciamento o successivamente all'attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE, lo *switching* può avere decorrenza a partire da qualsiasi giorno del mese;"

b) all'articolo 7 il comma 7.2 è sostituito dal seguente:

"7.2 La richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve essere inviata al SII:

a) entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente la data di cui al comma 7.3, lettera c), ad eccezione dei casi di cui alla successiva lettera b);

b) nei casi in cui il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente del dispacciamento o successivamente all'attivazione servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE:

i. entro il primo giorno lavorativo antecedente la data di *switching* di cui al comma 7.3, lettera c), nel caso l'utente del dispacciamento richiedente non intenda avvalersi della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE;

ii. entro l'ottavo giorno lavorativo antecedente la data di *switching* di cui al comma 7.3, lettera c), nel caso l'utente del dispacciamento richiedente intenda avvalersi della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE.";

c) all'articolo 10 il comma 10.1 è sostituito dal seguente:

"10.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della revoca di cui al comma 9.1, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il codice pratica di *switching* sia corrispondente ad una richiesta effettuata da quel soggetto;
- b) nei casi di cui al comma 7.2 lettera a), la revoca sia pervenuta entro il termine indicato al medesimo comma;
- c) nei casi di cui al comma 7.2 lettera b), la revoca sia pervenuta entro 2 giorni lavorativi antecedenti la data di *switching* di cui al comma 7.3, lettera c).”.

2.2 L’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Scioglimento di un contratto di fornitura

3.1 Qualora il contratto di fornitura tra la controparte commerciale e il cliente finale si sciolga:

- a) a seguito di sottoscrizione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo;
- b) a seguito di situazioni di morosità dei clienti finali disalimentabili, così come regolato al Titolo II del TIMOE;
- c) in tutti gli altri casi diversi da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b) e dal successivo comma 3.3;

si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo II.

3.2 Qualora, in seguito alle casistiche di risoluzione contrattuale di cui al precedente alinea, non sia stata contestualmente attuata un’attivazione contrattuale ai sensi del Titolo III dell’Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel e il punto di prelievo sia attivo, si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo III.

3.3 Qualora il contratto di fornitura tra la controparte commerciale e il cliente finale si sciolga a seguito di inadempimento da parte dell’utente del trasporto e dispacciamento associato alla controparte commerciale o di risoluzione del contratto tra l’utente del trasporto e la controparte commerciale, si applicano le disposizioni contenute al Titolo III del TIMOE.”;

- b) all’articolo 4, al comma 4.1 dopo le parole “In caso di scioglimento di un contratto di fornitura” sono inserite le parole “per una delle casistiche di cui al comma 3.1”;
- c) all’articolo 4, il comma 4.2 è sostituito dal seguente:

- “4.2 La comunicazione di risoluzione contrattuale deve essere inviata al SII:
- a) entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso, qualora lo scioglimento del contratto avvenga per le motivazioni riportate al comma 3.1, lettera a);
 - b) secondo le tempistiche definite al Titolo II del TIMOE, qualora lo scioglimento del contratto avvenga per le motivazioni riportate al comma 3.1, lettera b);
 - c) entro il giorno 10 dell’ultimo mese del periodo di durata del contratto, qualora lo scioglimento del contratto avvenga per le motivazioni riportate al comma 3.1, lettera c).”;
- d) all’articolo 8, al comma 8.1 dopo le parole “In concomitanza con la risoluzione contrattuale di cui al Titolo II” sono inserite le parole “, oppure, in concomitanza di una risoluzione contrattuale di cui al Titolo III del TIMOE,”;
- e) all’articolo 9, al comma 9.1 le parole “L’attivazione” sono sostituite con le parole “Nel caso di una risoluzione contrattuale di cui al Titolo II, l’attivazione” e le parole “ comma 7.2” sono sostituite con le parole “comma 7.2, lettera a”;
- f) all’articolo 9, dopo il comma 9.1, è inserito il seguente comma:
- “9.2 Nel caso di una risoluzione contrattuale di cui al Titolo III del TIMOE, l’attivazione dei servizi di ultima istanza viene comunicata dal SII all’impresa distributrice e al rispettivo esercente il servizio entro il giorno lavorativo antecedente il termine ultimo di cui al comma 21.1bis del TIMOE, indicando almeno le informazioni di cui al comma 4.1.”;
- g) all’articolo 10, al comma 10.1, le parole “comma 9.1” sono sostituite con la parola “articolo 9”.
- 2.3 L’Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel è modificato nei termini di seguito indicati:
- a) all’articolo 3, dopo il comma 3.1 sono inseriti i seguenti commi:

“3.1bis Nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, con riferimento a ciascun punto di prelievo trattato per fasce ai sensi del TIS, l’impresa distributrice è tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura di energia elettrica alla data di *switching*, anche attraverso la reiterazione dei tentativi di acquisizione.

3.1ter Qualora la rilevazione alla data di *switching* non vada a buon fine, l’impresa distributrice è comunque tenuta a ripetere i tentativi di

acquisizione del dato di misura entro il termine di messa a disposizione all'utente di cui al successivo Articolo 3bis. Il dato rilevato deve essere ricondotto alle ore 24:00 del giorno precedente la data di *switching* utilizzando il criterio del *pro quota die*.”;

- b) all'articolo 3, al comma 3.2 dopo le parole “quinto giorno lavorativo precedente” sono inserite le parole “, ove possibile,”;
- c) all'articolo 3, comma 3.2bis le parole “della deliberazione 102/2016/R/com” sono sostituite con le parole “della deliberazione 100/2016/R/com”;
- d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo 3bis:

“Articolo 3bis

*Messa a disposizione dei dati di misura al preesistente utente del
dispacciamento in occasione di una risoluzione contrattuale per
inadempimento dell'utente*

3bis.1 Nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, l'impresa distributrice è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale il dato di misura rilevato ai sensi del precedente comma 3.1ter entro 5 giorni lavorativi dalla data di *switching* o di attivazione dei servizi di maggior tutela o salvaguardia ai sensi del Titolo III del TIMOE.”;

- e) all'articolo 4, al comma 4.1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
“c) il 20 del mese successivo alla data di *switching*, nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese.”;
- f) all'articolo 5, al comma 5.1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
“c) il quinto giorno lavorativo dall'esecuzione di una richiesta di *switching*, nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi del TIS.”;
- g) all'articolo 5, dopo il comma 5.1, è inserito il seguente comma:
“5.2 Il SII, nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell'esercente la maggior tutela le informazioni di cui alla Tabella 2 entro e non oltre il secondo giorno dall'esecuzione di una richiesta di *switching*.”.

Articolo 3

Modifiche al TIS

3.1 Il vigente TIS è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 12, dopo il comma 12.6 è inserito il seguente comma:
“12.6bis In caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, a seguito dell'attivazione dei servizi di maggior tutela o salvaguardia ai sensi del Titolo III del TIMOE o dello *switching* con decorrenza in un giorno diverso dal primo del mese, i dati di cui al comma 12.6, lettera b) sono calcolati dal SII mediante l'attribuzione dei dati di energia elettrica convenzionale agli utenti cui tali punti risultino effettivamente associati.”;
- b) all'articolo 17, al comma 17.2 dopo le parole “medesima fascia oraria” sono inserite le parole “con dettaglio giornaliero”;
- c) all'articolo 17 dopo il comma 17.4 è inserito il seguente comma:
“17.5 In caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto a seguito dell'attivazione dei servizi di maggior tutela o salvaguardia o dello *switching* con decorrenza in un giorno diverso dal primo del mese, i CRPU calcolati ai sensi del comma 17.2 sono rettificati dal SII, successivamente alla fine del mese cui i medesimi coefficienti fanno riferimento, mediante la corretta attribuzione in ciascun giorno del mese dei coefficienti di ripartizione del prelievo di ciascun punto di prelievo agli utenti cui tali punti risultino effettivamente associati.”;
- d) all'articolo 38bis, al comma 38bis.1, lettera f) dopo le parole “area di riferimento” sono inserite le parole “, come eventualmente rettificati ai sensi del comma 12.6bis;”;
- e) all'articolo 38bis, al comma 38bis.1 dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera h):
“h) i CRPU relativi al mese precedente, come eventualmente rettificati ai sensi del comma 17.5.”;
- f) all'articolo 38bis, al comma 38bis.2, lettera b) dopo le parole “relativi al mese precedente” sono inserite le parole “, come eventualmente rettificati ai sensi del comma 17.5.”;
- g) all'articolo 38bis al comma 38bis.2, lettera c), punto ii), dopo le parole “per fascia geografica” sono inserite le parole “, come eventualmente rettificati ai sensi del comma 12.6bis.”.

Articolo 4

Modifiche alla deliberazione 82/2014/R/eel

- 4.1 All'articolo 2, comma 2.3 dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
- “e) i dati dei coefficienti di ripartizione dei prelievi di ciascun POD di cui dell'articolo 18 del Testo integrato *settlement* relativi al mese di decorrenza dello *switching* e al mese successivo;
 - f) l'indicazione relativa alla risoluzione contrattuale in corso, desumibile dalla comunicazione ricevuta dal SII ai sensi dei commi 19.3 e 20.1 del medesimo TIMOE.”.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto dall'1 gennaio 2017.
- 5.2 Il Gestore del SII entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:
- a) pubblica le specifiche tecniche funzionali alla messa a disposizione dei dati di *switching* di cui all'Articolo 5 dell'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel;
 - b) trasmette agli uffici della Direzione Mercati dell'Autorità una relazione illustrativa riportante le modalità di esecuzione delle attività funzionali all'invio ai clienti finali della comunicazione di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento del relativo utente, specificando eventuali interventi necessari in relazione alla consistenza e alla completezza dei dati a propria disposizione;
 - c) predispone e trasmette agli uffici della Direzione Mercati dell'Autorità, per l'approvazione, un modello standard della suddetta comunicazione.
- 5.3 Il modello standard della comunicazione di risoluzione contrattuale da inviare ai clienti finali di cui al precedente comma 5.2, lettera c), deve almeno:
- a) indicare che, a seguito della risoluzione del contratto di trasporto e di dispacciamento del suo utente del trasporto e dispacciamento, sarà fornito nell'ambito del servizio di ultima istanza appositamente previsto al fine di garantirgli la continuità della fornitura di energia elettrica, indicando se si tratta del servizio di maggior tutela o di salvaguardia;
 - b) specificare la data di attivazione del servizio di ultima istanza in assenza di una richiesta di *switching*;

- c) indicare che è sempre possibile recedere dal servizio di ultima istanza scegliendo pertanto una nuova controparte commerciale sul mercato libero utilizzando una procedura di *switching infra-mese* in deroga alle tempistiche ordinarie;
 - d) indicare la prima data possibile entro cui l'eventuale nuovo utente del trasporto e dispacciamento deve richiedere al SII lo *switching* relativo ai punti di prelievo del cliente, e la data a partire dalla quale, in ipotesi di tale scelta da parte del cliente, egli potrà essere fornito dalla controparte commerciale prescelta, eventualmente evitando, se compatibile con le tempistiche del processo in corso, l'attivazione del servizio di ultima istanza.
- 5.4 Copia del presente provvedimento è trasmessa all'Acquirente Unico e a Terna.
- 5.5 Il presente provvedimento, il TIS, la deliberazione 82/2014/R/eel, il TIMOE e gli allegati A, B e C alla deliberazione 487/2015/R/eel, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni